COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LIBERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GATTO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

CALDORO ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (687-*ter*);

MAROCCO ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (1026-*ter*);

CERAVOLO ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (1121-*ter*) . . 463

PRESIDENTE 463, 465, 466, 468, 469 470, 471, 472, 474, 475

AMARANTE 472

BAGHINO 466, 469, 470, 471

CALDORO 469, 470

CERAVOLO 465, 467, 468, 469, 474

MAROCCO, *Relatore* . . 465, 466, 467, 469, 471, 474

LUCCHESI 468

PANI 465, 471

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 465, 466, 467 469, 470, 471, 473

TOMBESI 474

La seduta comincia alle 10,30.

BALDASSARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione congiunta delle proposte di legge: Caldoro ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (687-ter); Marocco ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (1026-ter) e Ceravolo ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (1121-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caldoro ed altri: « Norme in ma-

teria di programmazione portuale »; Marocco ed altri: « Norme in materia di programmazione portuale » e Ceravolo ed altri: « Norme in materia di programmazione portuale ».

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati i primi due articoli del testo unificato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« ART. 3.

(Composizione del Comitato nazionale dei porti).

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro della marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle seguenti direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto: demanio marittimo e porti; lavoro marittimo e portuale; navigazione e traffico marittimo; naviglio; pesca marittima;

2) dall'ispettore generale delle capitanerie di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tre dalle Federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta di preminente interesse nazionale; commercianti; industriali; spedizionieri;

8) dai presidenti delle Conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7;

9) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice segretari, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale direttivo dell'amministrazione centrale o periferica ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il n. 1 con il seguente: « 1) dai titolari delle direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto »;

Al n. 3 aggiungere: « il rappresentante del Ministero del tesoro »;

Sostituire il n. 4 con il seguente: « 4) dai titolari delle direzioni delle Opere marittime e del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici o da un loro sostituto »;

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo emendamento del Governo.

CERAVOLO. Dichiaro di essere contrario all'approvazione di tutti gli emendamenti proposti dal Governo, in quanto sono contrari agli indirizzi espressi nel parere della I Commissione affari costituzionali ed ai criteri che abbiamo adottato in sede di Comitato ristretto. Infatti l'accoglimento di tali emendamenti creerebbe uno squilibrio all'interno di questo organismo tra rappresentanti ministeriali e rappresentanti eletti.

MAROCCO, *Relatore*. Sono d'accordo sugli emendamenti proposti in quanto nella prima stesura del testo avevamo inserito anche un rappresentante del Ministero del tesoro. Quando si tratterà di stabilire le previsioni di spesa per il piano nazionale dei porti, un funzionario del Ministero del tesoro potrebbe opportunamente esprimere la sua opinione. Per una esigenza di alleggerimento della composizione del Comitato nazionale dei porti è stata abolita tale rappresentanza ministeriale. Ora, di fronte alla richiesta ufficiale avanzata dal Ministero del tesoro (secondo quanto ha detto il rappresentante del Governo), ritengo sia utile ripristinare questa presenza, che in definitiva può agevolare il lavoro del comitato, con riferimenti precisi all'individuazione dei finanziamenti necessari per l'operatività del piano nazionale dei porti.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Pur rendendomi conto delle osservazioni fatte dalla I Commissione affari costituzionali, vorrei rilevare che la migliore funzionalità dell'organismo è data per la presenza di un solo rappresentante, che abbraccia i settori degli affari generali e del personale. Tra l'altro in questa direzione vi sono strumenti tecnici come gli elaboratori elettronici e vi è anche una sezione che tratta specificamente del bilancio. Sicché ritengo che per motivi organici e di migliore funzionalità il direttore degli affari generali possa portare un ottimo contributo al migliore andamento dei lavori. Per questo insistiamo sugli emendamenti, per quanto riguarda sia il Ministero del tesoro sia il Ministero dei lavori pubblici, la cui presenza arricchirebbe maggiormente la qualità del lavoro che si andrà a svolgere.

PANI. Desidero ricordare che il parere della I Commissione affari costituzionali non solo dà un'indicazione contraria a qualsiasi aumento del numero dei componenti del Comitato nazionale dei porti, ma addirittura suggerisce uno snellimento di questo organismo considerato pletorico. Aggiungo che ho partecipato alla fase conclusiva della definizione di tale parere e posso dire che praticamente quel rilievo racchiude la sostanza di tutte le osservazioni che la I Commissione ha mosso al complesso del disegno di legge.

Se noi approvassimo questo emendamento, disattendendo o addirittura ponendoci in contrasto con i suggerimenti che ci sono pervenuti – e che per ragioni di opportunità e chiarezza sono stati espressi in quella forma – assumeremmo un atteggiamento non rispettoso nei confronti del parere della I Commissione affari costituzionali, che in materia ha certamente una competenza più ampia della nostra e il cui parere ha natura vincolante.

Mi rendo conto delle ragioni esposte dall'onorevole sottosegretario, ma non mi sembra che esse possano essere accolte: pertanto, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al n. 3), sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È respinto*).

Passiamo al successivo emendamento del Governo al n. 4).

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 6) con il seguente: « da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle federazioni dei lavoratori marittimi a carattere nazionale ».

BAGHINO. È ormai un dato di fatto che nel nostro paese non esistono più solo tre organizzazioni sindacali: ve ne sono altre (la CISNAL, gli autonomi) che riescono, ogni qualvolta lo decidano, a bloccare determinati servizi. Di conseguenza, se i rappresentanti di tali organismi non saranno chiamati a far parte del Comitato nazionale dei porti, si determinerà una situazione di conflittualità permanente. Dobbiamo quindi dare respiro a tutte le organizzazioni esistenti: non possiamo prendere in considerazione solo le tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale, tralasciando le altre ! Queste, sentendosi escluse, a maggior ragione metteranno in atto scioperi, agitazioni, comportamenti contrari alle decisioni che il Governo andrà a prendere. Per tutte queste ragioni, quindi, mi sembrerebbe opportuno che la Commissione considerasse positivamente questo emendamento.

MAROCCO, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Baghino.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino al punto 6), sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma dell'articolo 3, sopprimere le parole: «centrale o periferica».

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Ricordo solo brevemente che l'Amministrazione della marina mercantile, in periferia, non dispone di personale direttivo: per questa ragione si rende necessario emendare il comma nel senso indicato.

MAROCCO, *Relatore.* Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo all'ultimo comma dell'articolo 3, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« ART. 3.

(*Composizione del Comitato nazionale dei porti*).

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro per la marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto;

2) dall'ispettore generale della capitaneria di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente

superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tre dalle Federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta p.i.n.; commercianti; industriali; spedizionieri;

8) dai presidenti delle Conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7;

9) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice segretari, scelti dal Ministro per la marina mercantile fra il personale direttivo dell'Amministrazione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Partecipazione consultiva al Comitato da parte dei presidenti degli Enti di gestione portuale*).

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano, a titolo consultivo, i presidenti degli Enti autonomi portuali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: « e delle Aziende dei mezzi meccanici ».

MAROCCO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

CERAVOLO. Siamo contrari a questo emendamento presentato dal Governo perché abbiamo già avuto modo di far rilevare che le Aziende dei mezzi meccanici non sono equivalenti agli enti portuali; infatti, mentre questi ultimi hanno compiti e responsabilità che investono il porto nel suo insieme, le prime operano in un settore specifico, svolgendo quindi compiti particolari. Non vi è pertanto alcuna corrispondenza di responsabilità tra gli uni e le altre: per cui, se le Aziende dei mezzi meccanici entrassero a far parte del Comitato nazionale dei porti, la norma in esame dovrebbe essere estesa a molte altre aziende. Riteniamo perciò che il testo di questo articolo possa rimanere immutato fino a quando non avremo disciplinato la forma della gestione portuale.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non posso condividere le ragioni addotte dall'onorevole Ceravolo a sostegno della posizione del gruppo comunista.

Mi sembrerebbe grave, sia da un punto di vista giuridico che politico, non accogliere questo emendamento, che rappresenta il riconoscimento del grande contributo, anche di esperienza, che le Aziende dei mezzi meccanici possono e devono

portare alla portualità nazionale, nei cui confronti rivestono un'importanza qualche volta superiore a quella di enti portuali di vecchia istituzione, dando una spinta veramente determinante all'economia del paese. Invito quindi la Commissione a vagliare attentamente queste considerazioni.

LUCCHESI. Credo che l'emendamento del Governo debba essere considerato positivamente, in quanto le Aziende dei mezzi meccanici sono presenti sul territorio nazionale in numero abbastanza ridotto e rappresentano di fatto un elemento di coordinamento tra gli enti portuali che operano nei porti. Mi pare quindi opportuna una loro partecipazione, che oltre tutto si esplica a titolo particolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'articolo 4, favorevole relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Gruppo di lavoro permanente*).

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano a titolo consultivo: *a*) un esperto per ciascuno dei seguenti settori: economia dei trasporti; economia dello sviluppo industriale; opere marittime; problemi finanziari; urbanistica e assetto del territorio; *b*) esperti in altri settori che risultino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione, e durano in carica cinque anni. Essi costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato che ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Tale gruppo elegge nel proprio interno un coordinatore ed imposta la propria attività secondo un programma riferito allo ordine dei lavori del Comitato. Ove occorra, per ricerche e documentazioni di carattere specifico, esso può avvalersi dell'opera di istituti ed enti tecnico-scientifici iscritti in apposito albo da istituire con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il gruppo di lavoro viene convocato dal coordinatore quando necessario, e comunque almeno una volta al mese.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione, e durano in carica cinque anni. Essi, insieme ai membri del Comitato di cui all'articolo 3, nn. 1 e 4, costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato stesso, avente il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2 ».

CERAVOLO. Non mi sembra giusto che alcune persone abbiano il privilegio di essere membri del Comitato nazionale dei porti e nello stesso tempo membri della Commissione di esperti.

Il gruppo comunista intende pertanto presentare un subemendamento tendente a far sì che la commissione di esperti sia composta da un massimo di cinque persone, di cui due siano esperti scelti dal Ministero della marina mercantile.

MAROCCO, *Relatore*. Condivido lo spirito dell'emendamento governativo tendente ad utilizzare le capacità dei funzionari del Ministero della marina mercantile facendo far loro parte del comitato tecnico assieme agli esperti. Dal momento infatti che il Comitato nazionale dei porti deve avvalersi dell'apporto tecnico di esperti, non vedo perché escludere la collaborazione di funzionari della marina mercantile.

CERAVOLO. Si tratta solo di non dare una veste privilegiata ai direttori generali; il Ministero avrà bene degli altri tecnici cui dare l'incarico di far parte del gruppo di lavoro permanente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GATTO

ROSA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Credo che tutti concordino sulla necessità che del gruppo permanente di lavoro facciano parte tecnici della materia ed esperti di natura amministrativa, come sono in effetti i funzionari del ministero. Una volta ribadito questo princìpio, non abbiamo alcun interesse a sostenere che i tecnici debbano essere direttori generali, è sufficiente che siano rappresentanti del Ministero della marina mercantile.

Nulla in contrario, quindi, ad inserire una dizione del tipo « gli esperti di cui al comma precedente sono nominati tra i funzionari del Ministero ».

Si potrebbe dire « due esperti della marina mercantile nominati tra i funzionari del Ministero ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma dell'articolo 5 aggiungere la frase: di cui 2 designati tra i funzionari del Ministero della marina mercantile.

BAGHINO. Ciò significa che il Governo ritira il suo emendamento ?

CALDORO. In effetti, ha ragione il collega Baghino: tale emendamento ha un senso solo se il Governo ritira il proprio. Inoltre, a completamento dell'emendamento dei colleghi Ceravolo e Pani, intendo presentare un subemendamento.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Caldoro ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Ceravolo e Pani:

Dopo le parole: della marina mercantile, *aggiungere la frase*: « ed uno designato dai componenti del comitato di cui al punto 6 del precedente articolo 3 ».

CALDORO. Se noi cerchiamo di definire con legge la natura di questi esperti, non si può prescindere dall'esigenza che tra gli esperti vi siano anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno legittimo titolo per contribuire positivamente designando un rappresentante nel comitato tecnico.

Va anche detto che o ci atteniamo il più possibile al testo che è frutto del complesso lavoro già svolto dal Comitato ristretto, oppure, se continuiamo sulla base di modifiche, ci troveremo di fronte alla necessità di riprendere il discorso già fatto, appunto, in sede di Comitato ristretto. A tale proposito desidero fare appello all'esigenza di tenere presente il lavoro già compiuto nel tentativo di unificare diverse proposte di legge.

MAROCCO, *Relatore*. Come relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento Ceravolo e Pani ma contrario al subemendamento Caldoro. La ragione è semplice: noi abbiamo ritenuto opportuna la presenza dei rappresentanti sindacali nell'ambito del Comitato nazionale dei porti; poiché abbiamo ritenuto anche che tale Co-

mitato non fosse nella condizione di poter acquisire nel suo ambito le competenze tecniche, è stato previsto un gruppo di lavoro permanente con la caratteristica specifica di essere composto da un esperto per ciascuno dei seguenti settori: economia dei trasporti, economia dello sviluppo industriale, opere marittime, problemi finanziari, urbanistica e assetto del territorio.

Ritengo giusta l'osservazione fatta dal sottosegretario Rosa, e recepita nell'emendamento, secondo la quale è necessario utilizzare anche le esperienze tecniche dei funzionari dell'amministrazione della marina mercantile; mentre non mi sembra accoglibile la richiesta dell'onorevole Caldoro perché non credo abbia senso, in quel contesto, un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Concordo con quanto detto dal relatore.

BAGHINO. Prendo la parola brevemente per dichiarazione di voto in relazione al subemendamento Caldoro. Mi dichiaro contrario a tale subemendamento in quanto esso tende a creare una confusione di competenze tra il Comitato nazionale dei porti e quello che deve essere, invece, un gruppo di esperti. Tale confusione non si creerebbe, invece, dando attuazione ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 5 nei termini proposti dall'articolato e secondo la modifica dell'emendamento Ceravolo e Pani, al quale sono favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Caldoro intende ritirare il suo subemendamento, al quale relatore e Governo si sono dichiarati contrari ?

CALDORO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Ceravolo e Pani al primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro per la marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Le adunanze del Comitato sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento. Ai lavori delle medesime possono partecipare gli esperti di cui al precedente articolo.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della Pubblica amministrazione in grado di fornire dati ed indicazioni utili per la attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola Regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di alme-

no la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Gli onorevoli Tamburini, Ceravolo e Guerrini hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Sopprimere le parole: « in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Intendo precisare che tale subemendamento è stato presentato per ottemperare al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

MAROCCO, *Relatore*. In merito a questo subemendamento, nutro non poche preoccupazioni, perché, nel caso in cui il Comitato nazionale dei porti dovesse trovarsi a decidere su una determinata questione sulla quale ci sia parità di posizioni contrapposte, con l'accettazione di questo subemendamento toglieremmo la possibilità che tale situazione venga risolta, in quanto il voto del presidente non sarebbe più dirimente.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo, per le stesse motivazioni testè espresse dal relatore, è contrario a questo subemendamento; inoltre, correremmo il rischio di bloccare l'attività del Comitato e, pertanto, riterrei necessaria l'istituzione di un meccanismo che, nel caso citato, consenta la determinazione di una maggioranza.

Tengo, inoltre, a sottolineare che quanto ho appena detto non mira ad aumentare i poteri del presidente in seno al comitato, ma semplicemente ad assicurare la funzionalità dello stesso.

Insisto, perciò, sull'emendamento del Governo senza con questo voler escludere la possibilità di aderire ad altre proposte che dovessero assere avanzate.

BAGHINO. Invito i proponenti a ritirare il loro subemendamento in quanto il principio che lo ispira non mi trova consenziente.

PANI. A nome del gruppo comunista, dichiaro il mio voto favorevole a questo subemendamento, perché è orientamento costante della I Commissione affari costituzionali quello di eliminare la possibilità di un doppio voto del presidente, a meno che non si tratti di comitati ristretti, cosa che non risulta in questo caso, trattandosi di un comitato composto di ben quaranta membri e nel quale, quindi, sembra assai difficile che non si possa pervenire alla formazione di una maggioranza.

Per tali ragioni, insistiamo nel nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tamburini, Ceravolo e Guerrini all'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

L'onorevole Amarante ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: partecipare, *aggiungere le altre*: « se richiedenti, e comunque senza diritto di voto ».

L'onorevole Marocco, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo la parola: partecipare, *le altre:* « a titolo consultivo ».

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei invitare l'onorevole Amarante a ritirare il suo emendamento e ad aderire a questo presentato dal relatore, onorevole Marocco, che rende più esplicita la norma e più razionale la sua dizione.

AMARANTE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al terzo comma, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 6.

(*Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti*).

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro per la marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento. Ai lavori delle medesime possono partecipare a titolo consultivo gli esperti di cui al precedente articolo.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione in grado di fornire dati ed indicazioni utili per la attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Istituzione e compiti delle conferenze organizzative portuali*).

Sono istituite le conferenze organizzative portuali dell'Alto Tirreno, del Basso Tirreno, dello Jonio e Basso Adriatico, dell'Alto Adriatico, della Sicilia, della Sardegna.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e proposte, collaborando con l'Amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro per la marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle conferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva circoscrizione:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti anche attraverso la presentazione di proposte di programmazione portuale regionale;

b) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

c) parere obbligatorio sulla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di Enti autonomi di gestione portuale o di Aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

d) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti;

e) parere su ogni altra questione che abbia rilievo per la politica portuale nazionale.

I pareri di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di quarantacinque giorni dalla rispettiva richiesta; trascorso tale termine senza formulazione del parere, questo s'intende reso in senso favorevole.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso le direzioni marittime di Genova, Napoli, Bari, Ancona, Venezia, Palermo e Cagliari sono istituite le conferenze organizzative portuali, alle quali sono attribuite le funzioni indicate dalla presente legge nell'ambito delle seguenti giurisdizioni territoriali marittime:

conferenza organizzativa portuale di Genova, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Genova e Livorno;

conferenza organizzativa portuale di Napoli, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Napoli e Civitavecchia;

conferenza organizzativa portuale di Bari, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Bari e Reggio Calabria;

conferenza organizzativa portuale di Ancona, con giurisdizione corrispondente a quella della direzione marittima di Ancona;

conferenza organizzativa portuale di Venezia, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Venezia e Trieste;

conferenza organizzativa portuale di Palermo, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Palermo e Catania;

conferenza organizzativa portuale di Cagliari, con giurisdizione corrispondente a quella della direzione marittima di Cagliari ».

Il relatore onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono istituite le conferenze organizzative portuali, alle quali sono attribuite le funzioni indicate dalla presente legge nell'ambito delle seguenti giurisdizioni territoriali marittime:

conferenza organizzativa portuale dell'Alto Tirreno, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Genova e Livorno;

conferenza organizzativa portuale del Medio e Basso Tirreno, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Napoli e Civitavecchia;

conferenza organizzativa portuale del Basso Adriatico, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Bari e Reggio Calabria;

conferenza organizzativa portuale del Medio Adriatico, con giurisdizione corrispondente a quella della direzione marittima di Ancona;

conferenza organizzativa portuale dell'Alto Adriatico, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Venezia e Trieste;

conferenza organizzativa portuale della Sicilia, con giurisdizione corrispondente a quella delle direzioni marittime di Palermo e Catania;

conferenza organizzativa portuale della Sardegna, con giurisdizione corrispondente a quella della direzione marittima di Cagliari ».

L'onorevole Casalino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la virgola dopo: Basso Tirreno *e aggiungere una* e.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ritiro l'emendamento del Governo aderendo a quello del relatore Marocco ed invito l'onorevole Casalino a considerare l'opportunità di ritirare il proprio emendamento, in quanto quello del relatore riproduce nel merito la sua proposta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LIBERTINI

MAROCCO, *Relatore*. Ho presentato lo emendamento perché, a fronte di quello del Governo, vi era il rischio di dare un'indicazione nominativa delle conferenze organizzative secondo le città in cui insisteva la giurisdizione marittima principale; e ciò avrebbe potuto suscitare reazioni da parte di alcune rappresentanze delle rispettive città dove insiste la circoscrizione marittima. Usando invece la denominazione di conferenze organizzative portuali dell'Alto Adriatico o del Basso e Medio Tirreno, e così via, di fatto limitiamo gli ambiti della circoscrizione così come sono previsti attualmente, ma in pratica evitiamo che possano esserci delle reazioni: ad esempio, se la circoscrizione fosse individuata a Livorno, quelli di Genova potrebbero avere delle reazioni e viceversa, come sarebbe potuto accadere con il testo proposto dal Governo. L'emendamento consente di definire meglio anche l'individuazione delle zone e, prevedendo l'individuazione delle conferenze organizzative portuali sulla base delle direzioni marittime, dà una risposta positiva anche alla preoccupazione di cui si è fatto carico l'onorevole Casalino nel suo emendamento.

TOMBESI. Desidero rilevare che in certi momenti abbiamo portato avanti questo lavoro anche scavalcando le posizioni di schieramento e cercando di dare il nostro contributo di esperienza e di buon senso. Intervenendo su questo emendamento, seguo proprio questo criterio. Non mi preoccuperei tanto delle reazioni dei singoli porti, anche se questo è un discorso che bisogna tener presente, quanto di predisporre una legge che sia efficiente e funzionale. Ora, l'emendamento del relatore, che fa seguito a quello del Governo, tende a definire gli ambiti delle conferenze organizzative portuali. Mi sembra che ciò non sia necessario, perché l'articolo 15 prevede che il Governo possa definire gli ambiti. Si tratta di una disposizione molto delicata: è vero che nel testo del Comitato ristretto gli ambiti vengono prefigurati abbastanza bene, ma, alla luce di un'accurata analisi, penso che si possa giungere a delle definizioni che non corrispondano necessariamente alle attuali giurisdizioni delle direzioni marittime. Vi porto un esempio: quando la Comunità ha compiuto uno studio sui porti di interesse comunitario, non ha abbinato Venezia e Trieste ma li ha esaminati separatamente. Pertanto, ritengo che si debba mantenere il testo del Comitato ristretto.

CERAVOLO. Anch'io sono del parere che si debba mantenere il testo del Comitato ristretto. Poiché accetto in pieno le osservazioni fatte dall'onorevole Caldoro dirette ad evitare le lungaggini, ritengo che potremmo ritirare tutti gli emendamenti e votare il testo formulato dal Comitato ristretto.

In ordine a questo emendamento, vorrei rilevare in primo luogo che quello da noi presentato, il cui primo firmatario è l'onorevole Casalino, non richiede alcun parere ed in secondo luogo che il testo originario è preferibile all'emendamento Marocco perché non è detto che la circoscrizione dell'amministrazione di Stato corrisponda ai criteri della programmazione, per cui è possibile che queste conferenze si debbano interessare di questioni che non sono attualmente nelle competenze delle capitanerie di porto.

L'emendamento Casalino aveva un altro significato, quello di unificare tutte le regioni meridionali con l'esclusione della Campania. Tuttavia, se l'onorevole Marocco ritirerà il suo emendamento, anche noi accettiamo di ritirare il nostro.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che mentre l'emendamento del Governo richiedeva certamente il parere della Commissione affari costituzionali, e che quindi è stato ritirato, l'emendamento dell'onorevole Marocco non comporta mutamenti sostanziali e quindi non è necessario alcun parere. Lo pongo, pertanto, in votazione.

(*È respinto*).

Poiché mi è giunta comunicazione da parte della Presidenza della Camera che la Commissione lavori pubblici ha sollevato conflitto di competenza, sul provvedimento oggetto della discussione, sospendo la seduta per mezz'ora al fine di prendere contatto con il Presidente della Camera e conoscere le sue decisioni.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENTE. Confermo che è stato sollevato conflitto di competenza da parte della Commissione lavori pubblici, la quale fa presente inoltre che non sarebbe trascorso il termine degli otto giorni previsto dal Regolamento ed entro il quale la stessa Commissione avrebbe dovuto esprimere il suo parere (che, comunque non è per noi vincolante).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO